

## COMMISSIONE III

## AFFARI ESTERI E COMUNITARI

69.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (5965); Foschi ed altri: Norme per la collaborazione dell'Italia con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (5906) .....	3
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> .....	3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Andreis Sergio (gruppo verde) .....	8, 10, 12, 13
Crippa Giuseppe (gruppo comunista-PDS) .....	8, 10, 12, 13
Fracanzani Carlo (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	7, 10, 11, 12
Orsini Bruno (gruppo DC) .....	7, 10, 11, 13
Portatadino Costante (gruppo DC) .....	9
Raffaelli Mario (gruppo PSI) .....	8, 12, 13
Rubbi Antonio (gruppo comunista-PDS) .....	11, 12
Vitalone Claudio, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> .....	9, 11, 12
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Zamberletti e Piccoli: Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia (5073); Crippa ed altri: Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti e delle tecnologie impiegabili a fini militari (5472) .....	15
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> , (gruppo DC) <i>Relatore</i> .....	15

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,30.**

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (5965) e della proposta di legge Foschi ed altri: Norme per la collaborazione dell'Italia con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (5906).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Foschi ed altri: « Norme per la collaborazione dell'Italia con i Paesi dell'Europa centrale e orientale ».

Il Comitato ristretto presieduto dal relatore, onorevole Francanzani, ha lavorato molto intensamente e spero abbia raggiunto un accordo.

Do lettura del testo unificato elaborato in sede di Comitato ristretto:

ART. 1.

1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economie di mercato nei paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministero degli affari esteri promuove la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione deve assicurare la valorizza-

zione delle risorse umane, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) e a sostegno del processo di integrazione europea.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative da realizzarsi nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla Comunità Economica Europea e dalle organizzazioni internazionali. Sono considerati prioritari altresì gli interventi individuati nell'ambito del programma di collaborazione economica con i Paesi partecipanti all'« iniziativa esagonale », nonché i programmi esecutivi in sede di collaborazione interregionale di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19.

3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con i Ministri interessati, il CIPES, in riunioni cui partecipano anche i Ministri della sanità, della ricerca scientifica e dell'università, formula gli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi di cui al comma 1 e provvede per ciascuno di essi all'approvazione di un programma organico di collaborazione da attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative concordate in sede multilaterale.

4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi approvati e dei singoli programmi-paese:

a) determina la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento, con particolare riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale;

b) approva altresì la relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri.

5. Annualmente in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri viene trasmessa al Parlamento una relazione previsionale e programmatica del Ministro, contenente tra l'altro la proposta e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità e dei singoli paesi, l'indicazione degli strumenti di intervento e il grado di coordinamento con gli altri interventi di organismi finanziari nazionali ed organizzazioni internazionali nei paesi di cui al comma 1. Le competenti Commissioni esprimono il parere su tale relazione congiuntamente all'esame dello stesso stato di previsione.

6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi e dei programmi-paese approvati in quella sede, delibera direttive alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in ordine al carattere prioritario degli interventi collegati alle iniziative di cui all'articolo 2-bis, comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da parte del Mediocredito centrale ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

#### ART. 2.

1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:

a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni

finanziarie internazionali che realizzino le finalità della presente legge;

b) contributi sugli interessi prodotti da crediti finanziari concessi per: interventi in materia di riconversione industriale e agricola, per il risanamento ambientale, igienico e sanitario; interventi in campo energetico; interventi di modernizzazione del turismo; interventi in materia di restauro artistico ed urbano.

2. Il CIPES, nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, può stabilire che, tenuto conto dello sviluppo della collaborazione nell'area interessata e in particolare riferimento alla cooperazione in sede multilaterale, le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere effettuate anche in settori diversi da quelli indicati al comma 1, lettera b), ed all'articolo 2-bis, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti.

2-bis. In conformità ai criteri di ripartizione stabiliti dal CIPES, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1.

3. Le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a) affluiscono ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza l'Istituto Centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a concedere un contributo sugli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni per i crediti di cui alla lettera b) del comma 1. A tal fine la quota stabilita dal CIPES per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 è conferita ad apposito fondo istituito ai sensi della presente legge presso il Mediocredito centrale.

4. Una quota delle disponibilità destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo ed al comma 3, lettere *a*), *b*) ed *e*) dell'articolo 2-bis è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalità della presente legge, nonché dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19. Un'altra quota non superiore all'8 per cento delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge è attribuita, relativamente agli aspetti di propria competenza, al Ministero dell'interno per l'attuazione, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, di forme di collaborazione con gli Stati interessati, previste dal vigente ordinamento. Una ulteriore quota delle disponibilità destinate alle iniziative di cui all'articolo 2-bis, comma 3, lettere *a*), *b*) ed *e*) è attribuita per i programmi di collaborazione interregionale di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni della presente legge.

5. In casi di necessità, accertati dal Ministero degli affari esteri, e su richiesta dei paesi destinatari delle misure previste dalla presente legge possono essere disposte dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, forniture di prodotti aventi finalità umanitarie. La fornitura dei prodotti agricolo-alimentari è effettuata dall'AIMA, a richiesta del Ministero degli affari esteri, in base all'articolo 3, primo comma, lettera *d*), della legge 14 agosto 1982, n. 610.

6. Le regioni interessate ai fini degli interventi previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto, il Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla società finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, possono partecipare, direttamente o indirettamente, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano; l'eventuale partecipazione finanziaria di queste produrrà gli effetti di

cui all'articolo 2, comma 8, della citata legge n. 19 del 1991 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area delle province di Bolzano e di Trento.

#### ART. 2-bis.

1. Il CIPES riserva una quota pari ad almeno il 15 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario a progetti promossi o affidati parzialmente o totalmente a università, centri di ricerca pubblici e privati senza fini di lucro, organismi di formazione professionale, organizzazioni cooperative, mutualistiche e associative che operino nei settori dell'economia sociale, organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Comunità economica europea o da altri organismi internazionali o dal Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e sempre che operino senza fini di lucro.

2. I progetti di cui al precedente comma promossi da organizzazioni non governative debbono essere obbligatoriamente realizzati con la collaborazione di un analogo *partner* scelto dagli enti promotori che restano responsabili della gestione. I progetti potranno essere approvati dal Ministro degli affari esteri sulla base di specifiche motivazioni, anche quando non siano stati concordati nei programmi-paese. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni è effettuata sentito il parere della apposita Commissione e secondo le norme, in quanto applicabili, di cui all'articolo 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Ai volontari e ai cooperanti delle predette organizzazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 31 e seguenti della citata legge.

3. I contributi a titolo gratuito saranno finalizzati a:

*a*) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi in Italia e all'estero, anche per progetti di reinsedia-

mento nei paesi di origine e che utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge;

b) la formazione e l'assistenza in materie giuridico-istituzionali con particolare riferimento ai giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle *joint-ventures*, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato;

c) programmi di promozione e collaborazione nei settori dell'economia sociale, mutualistica, cooperativa e associativa, per lo sviluppo di attività produttive e la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei soci;

d) la cooperazione scientifica, tecnologica, culturale, scolastica, formativa e della informazione, previsti in accordi tra l'Italia e i paesi interessati o tra gli enti dei rispettivi paesi;

e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonché nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

#### ART. 3.

1. Sulla base degli indirizzi generali forniti dal CIPES nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, e dei programmi-paese di cui all'articolo 1, comma 3, il Ministero degli affari esteri concorda, con i Paesi interessati, le attività e gli interventi volti alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 2 e 2-bis. Tali iniziative sono adottate d'intesa con il Ministero del tesoro ed il Ministero del commercio con l'estero, e, per quanto di rispettiva competenza, con gli altri Ministeri interessati.

2. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione previsti dalla presente legge, ad eccezione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministro degli affari esteri

può stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati, questi ultimi solo se non perseguono fini di lucro, organizzazioni internazionali ed organismi che ne fanno parte, università, istituti universitari e con consorzi costituiti tra i suddetti soggetti. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla criminalità organizzata.

3. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero del tesoro, può predisporre capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo e si avvale, ai fini delle valutazioni necessarie per le decisioni di cui alla lettera b) dell'articolo 2, dell'Istituto per il mediocredito centrale. Per le valutazioni relative alle iniziative di cui all'articolo 2-bis si avvale di enti ed istituzioni di notoria esperienza nei settori considerati contenuti in un elenco stabilito con decreto del Ministro degli esteri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. La spesa a carico dello Stato è stabilita in misura invariabile qualunque sia l'effettivo onere sostenuto dal soggetto pubblico o privato nell'esecuzione dell'intervento. Qualora occorra, per lavori o servizi suppletivi ed imprevisti, considerare nuovi costi, si provvede con atto aggiuntivo da approvare con le stesse forme del contratto principale. Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non può superare di oltre un quinto quello originariamente previsto, rimanendo a totale carico del soggetto contraente la eventuale maggiore spesa occorrente. Può altresì disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in un'unica soluzione al momento della liquidazione della prestazione, oppure ripartita in più rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi.

5. Il Ministro degli affari esteri provvede, anche con la modalità di cui al comma 3, alla verifica in ordine all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in particolare alla rispondenza delle prestazioni eseguite alle con-

dizioni, modalità ed obiettivi contenuti nelle convenzioni e nei contratti di cui al comma 2. In caso di accertamento di carenze nell'esecuzione dei servizi o dei lavori affidati, nonché di mancata trasmissione di atti o documenti utili alla verifica della loro corretta esecuzione, o di trasmissione di atti o documenti contenenti indicazioni non veritiere, il Ministero degli affari esteri può revocare con proprio decreto i finanziamenti disposti.

6. Il Ministero degli affari esteri, per gli interventi di cui all'articolo 2-bis, convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e comunque interessate per competenze di settore nell'attuazione delle iniziative stesse. Alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, lire 250 miliardi per l'anno 1992 e lire 500 miliardi per l'anno 1993, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri ai fini della successiva assegnazione alle Amministrazioni interessate, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale ».

2. il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricordo che sul testo unificato sono stati già richiesti i pareri alla I e alla V

Commissione in quanto si è rilevato che esistono modifiche tali da far ritenere necessario rinnovare i pareri già espressi.

CARLO FRACANZANI, *Relatore*. Il testo da me proposto è assolutamente fedele ai risultati del lavoro svolto dal Comitato ristretto: non ho voluto, in sostanza, apportare fin d'ora alcune lievi modifiche che, pure, considero necessarie e che, pertanto, sottoporro all'esame della Commissione sotto forma di emendamenti.

Mi riferisco, per esempio, all'ultima parte dell'articolo 1, comma 2 che, in materia di interventi prioritari, precisa che sono considerati tali « i programmi esecutivi in sede di collaborazione inter-regionale alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 ». Bisogna tenere presente che tale punto è spesso richiamato nel prosieguo del testo, che in pratica delinea una strategia di priorità riferita ad una serie di interventi di carattere multilaterale: pertanto, se mantenessimo lo specifico riferimento alla legge n. 19 del 1991 daremmo l'impressione di voler limitare lo spettro degli interventi prioritari soltanto a quelli indicati da tale legge, che è senz'altro importante, ma non è esaustiva degli impegni multilaterali verso l'Est che l'Italia intende portare avanti. Per tali motivi, desidero preannunciare fin d'ora che mi riservo di presentare un emendamento volto a sopprimere questa specificazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BRUNO ORSINI. Se mi è consentito, desidero muovere qualche piccolo rilievo al testo di cui ci è stata data lettura. Per esempio, all'articolo 1, comma 1, che fa riferimento a forme di collaborazione in materia economica, sociale, e via dicendo, mi sembra un po' troppo enfatico affermare che tale collaborazione debba « assicurare » il raggiungimento di una serie di obiettivi, quali la valorizzazione delle risorse umane, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo e così via. Ritengo che sarebbe senz'altro preferibile

sostituire il termine « assicurare » con « favorire » e mi riservo di formalizzare un emendamento in tal senso.

Desidero, inoltre, richiedere un chiarimento in ordine ad un altro aspetto del provvedimento: mi riferisco alla prima parte dell'articolo 1, comma 3, in cui l'originaria espressione « il CIPES, in sessioni speciali », è stata sostituita con « il CIPES, in riunioni » e così via. Vorrei sapere se tale modifica rappresenti un sistema per evitare complicazioni procedurali nei confronti della Commissione affari costituzionali oppure se l'intenzione sia stata semplicemente quella di migliorare il testo. Parlare, infatti, di « riunioni cui partecipano anche i ministri della sanità, della ricerca scientifica e dell'università » significa in qualche modo modificare la struttura del CIPES, che è disciplinata per legge. In ogni caso, se l'introduzione del termine « riunioni » può facilitare la viabilità, per così dire, del provvedimento, ben venga.

SERGIO ANDREIS. Mi rendo conto che ci troviamo alla fine della legislatura, per cui aleggia nelle aule parlamentari una certa confusione, e comprendo anche che la nostra è sempre stata una delle Commissioni, per così dire, più *soft* di tutta la Camera dei deputati, in cui i rapporti sono sempre stati improntati a grande cordialità, nell'intento di evitare complicazioni inutili, tuttavia vorrei invitare il presidente a fissare un termine per la formalizzazione degli emendamenti, considerata l'urgenza, a tutti nota, di concludere i nostri lavori.

Voglio far osservare, signor presidente, onorevole relatore, che a parte un riferimento assolutamente vago, contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera b), a contributi per il « risanamento ambientale », la questione dell'ambiente viene totalmente ignorata nel testo in esame, mentre sappiamo che si tratta di una delle grandi emergenze che richiedono interventi prioritari, nella grave situazione in cui si trova l'Europa centrale ed orientale.

Preannuncio, quindi, che presenterò alcuni emendamenti concernenti tale aspetto.

GIUSEPPE CRIPPA. Ritengo sia opportuno procedere subito all'esame del testo unificato.

A causa della tardiva presentazione e dei ritardi accumulati nel corso dell'esame del provvedimento si è ora costretti a lavorare in tempi molto ristretti mentre per l'imminente fine della legislatura esso dovrebbe essere approvato entro pochissimi giorni. Gli impegni dell'Assemblea contribuiscono a ridurre le possibilità della sua approvazione in tempi rapidi.

Tuttavia, tornando al merito del provvedimento al nostro esame preannuncio la presentazione di due emendamenti: il primo, peraltro già presentato e accolto in sede di Comitato ristretto, riguardante il controllo del Parlamento, il secondo riguardante le valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi e sulle collaborazioni con organismi finanziari nazionali e con organizzazioni internazionali.

MARIO RAFFAELLI. Condivido le osservazioni formulate dai colleghi Orsini e Crippa.

Desidero ricordare che la legge istitutiva del CIPES già prevede tale possibilità e quindi in questo senso non innoviamo la normativa attualmente esistente.

GIUSEPPE CRIPPA. Sono d'accordo con l'emendamento preannunciato dal relatore e con le osservazioni formulate dal collega Orsini.

SERGIO ANDREIS. Preannuncio la presentazione di due emendamenti: il primo, tendente ad aggiungere all'articolo 1, comma 1, dopo le parole « risorse umane » le altre « e naturali », il secondo, tendente ad aggiungere all'articolo 1, comma 3, dopo le parole « i ministri della sanità, della ricerca scientifica e dell'università » le altre « e del ministro dell'ambiente ».

PRESIDENTE. Per un più ordinato svolgimento dei lavori, gli emendamenti



al testo in esame possono essere presentati entro le ore 10 di domani giovedì 23 gennaio.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei un chiarimento in ordine al comma 4 dell'articolo 2, in cui si stabilisce che « Una quota delle disponibilità destinate alle iniziative di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo ed al comma 3, lettere a), b) e e) dell'articolo 2-bis è attribuita al Ministero del commercio con l'estero » e così via. La lettera a) dell'articolo 2, comma 1, parla, però, di « cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunità economica europea » e via dicendo. Mi sembra, in sostanza, che ciò esuli dalla materia dell'articolo 2, comma 4.

PRESIDENTE. Tale riferimento è stato richiesto dal rappresentante del Ministero del commercio con l'estero per una maggiore completezza del testo.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questo problema verrà risolto all'interno del Governo.

COSTANTE PORTATADINO. Vorrei un chiarimento riguardo al comma 1 dell'articolo 2. Mi chiedo, cioè, se non sarebbe necessario indicare specificamente i titolari dei benefici previsti dalla lettera b). Mentre, infatti, nella lettera a) sono indicati gli interventi della CEE, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altre istituzioni ed è chiaro chi siano i soggetti destinatari degli interventi, nella lettera b) si parla, in generale, di contributi sugli interessi dei « crediti finanziari », lasciando intendere, praticamente, che qualsiasi soggetto abbia ottenuto, anche per altra via, i finanziamenti, possa avere diritto a richiedere il contributo sugli interessi.

Vorrei comprendere, allora, se l'assenza di specificazioni sia dovuta ad una scelta politica oppure rappresenti una semplice dimenticanza. I destinatari, per

esempio, potrebbero essere enti e imprese italiani, oppure enti o imprese stranieri. In ipotesi, un'impresa slovena, che operi senza alcun contributo di lavoro italiano, potrebbe ottenere da una banca italiana un prestito: allora, si dovrebbe valutare, in base all'accordo intergovernativo e con il contributo del Mediocredito centrale, se tale impresa possa ottenere il contributo per il pagamento degli interessi. Se le cose stanno così, si tratta di una scelta legittima e rispettabile, anche se mi sembra che vada oltre gli strumenti che si era pensato di predisporre, sullo specifico argomento, in materia di cooperazione: mi riferisco, per esempio, ad un paragone tra questo testo e quello della legge n. 49 del 1987.

Desidero inoltre chiedere alcuni chiarimenti in ordine al comma 3 dell'articolo 3. L'inserimento di tale comma chiarisce il metodo di attribuzione dei contributi, ma credo si avvicini troppo al meccanismo che si era adottato con la legge n. 49 ed anche con le precedenti leggi di cooperazione allo sviluppo, in definitiva trasformando quello che dovrebbe essere un incentivo allo sviluppo economico in una specie di appalto-concorso, in cui i giudici, sia pure, in questo caso, con la collaborazione dell'Istituto per il medio-credito, sono essenzialmente politici.

Mi sembra, cioè, che, anziché prevedere un meccanismo di sostegno alle imprese che operano in collaborazione con i paesi cui si vogliono fornire aiuti, si finisca per ristabilire lo stesso meccanismo previsto dalla legge n. 49, che sostanzialmente premia una singola impresa, oppure un determinato numero di imprese, ma non la totalità delle iniziative possibili, con una valutazione che avviene, in sostanza, sulla base di una decisione puramente politica. Se le cose stanno così, ritengo che non si diano sufficienti garanzie alle imprese e che il testo in esame si traduca, in pratica, in una brutta copia della legge n. 49: allora, sarebbe stato sufficiente stabilire che gli effetti di tale legge venivano estesi anche ai paesi dell'Est europeo.

Ritengo che sia necessario un chiarimento di fondo su tale importante aspetto e mi auguro, francamente, che i miei dubbi si rivelino infondati.

BRUNO ORSINI. Desidero far presente che il testo in esame presenta numerosi richiami a varie leggi vigenti di cui non possiamo, sul momento, conoscere con esattezza il contenuto: sarebbe infatti necessario avere qui a disposizione decine di testi legislativi, in quanto senz'altro conosciamo le leggi che vengono citate, ma non possiamo ricordare cosa preveda, per esempio, l'articolo 7, comma 3, di un determinato provvedimento. Non è certo mia intenzione intralciare l'iter del progetto di legge, tuttavia non posso fare a meno di manifestare un certo disagio, perché necessariamente non riesco a comprenderne alcuni passaggi: i colleghi senz'altro ne sapranno più di me, ma per parte mia, ripeto, trovo molti punti oscuri.

Prescindendo, comunque, da tale questione, desidererei ricevere un chiarimento in ordine al comma 6 dell'articolo 2. Al momento non ho sott'occhio la legge n. 19 del 1991, qui richiamata, quindi non so se l'elenco delle regioni cui si fa riferimento nel testo sia già contenuto in tale legge. In tal caso, infatti, si tratterebbe di una ripetizione superflua. Se così non è, però, vorrei sapere se la previsione nell'elenco soltanto di alcune regioni significhi la voluta esclusione delle altre oppure se abbia un altro scopo.

GIUSEPPE CRIPPA. Concordo con le osservazioni formulate dal collega Orsini. Faccio presente che c'è l'esigenza di assistere, in materia di commercio con l'estero, i governi dei paesi con il quali è svolta attività di cooperazione.

Esprimo un giudizio negativo sul ruolo che l'AIMA dovrebbe svolgere nel quadro delle misure previste dal testo unificato in esame.

SERGIO ANDREIS. Preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 2 affinché tutti i progetti, gli

interventi e le opere finanziate con gli stanziamenti previsti dalla presente legge siano sottoposti alla procedura di valutazioni in patto ambientale, così come definita dalla normativa comunitaria e dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Desidero richiamare l'attenzione dei membri della Commissione sull'importanza che questo testo può avere per andare incontro ai paesi destinatari delle misure in esso previsto.

BRUNO ORSINI. Ritengo che la soppressione del punto 6 dell'articolo 2 potrebbe agevolare l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

CARLO FRACANZANI, *Relatore*. Il parere sugli emendamenti sarò in grado di esprimerlo nel momento in cui saranno formalizzati.

Per quanto riguarda, invece, le osservazioni e le richieste di chiarimento che sono state avanzate, ritengo di poter fornire alcune risposte.

Vi è, in primo luogo, la considerazione, di grande spessore politico, fatta dall'onorevole Portatadino sull'articolo 2, comma 1, lettera *b*). A questo proposito vorrei dire che, rispetto ad un testo che prevedeva una possibilità di erogazione estremamente generica, abbiamo introdotto correttivi molto importanti. Non a caso, infatti, nel testo attuale si parla di contributi sugli interessi e non di contributi a fondo perduto. Inoltre, nel comma 3 dell'articolo 3 è stata introdotta un'ulteriore limitazione alla discrezionalità che veniva lasciata dal testo precedente, in quanto vengono stabiliti i soggetti cui spettano le valutazioni necessarie ai fini delle decisioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2, comma 2. Comunque, se verrà presentato uno specifico emendamento in proposito, in qualità di relatore potrei esprimere parere favorevole anche su una eventuale indicazione più puntuale dei destinatari dei contributi in questione.

Per quanto concerne le osservazioni dell'onorevole Orsini in merito alla presenza di numerosi richiami ad altri testi legislativi, debbo ricordare che il lavoro del Comitato ristretto si è svolto su due testi originari, che abbiamo dovuto cercare di armonizzare senza stravolgerli. Debbo anche dire che vi sono stati affinamenti dell'articolato che, in qualche modo, hanno comportato, in termini quantitativi, l'aggiunta di ulteriori disposizioni, però in relazione ad esigenze sacrosante, su cui si era deciso all'unanimità di intervenire. Si era cioè considerato opportuno arricchire il testo per includere nelle sue previsioni le organizzazioni non governative, le tematiche sociali, le tematiche della cooperazione, e così via.

In secondo luogo, pur cercando di non appesantire il testo, si è inteso introdurre criteri obiettivi che limitassero gli ambiti di discrezionalità che, in altri provvedimenti, si erano dimostrati negativi. Allora, bisogna essere coerenti: se vogliamo introdurre parametri, criteri, regole obiettive, ciò ovviamente comporta l'inserimento nel testo di qualche riga in più, ma ritengo che ciò non possa costituire una discriminante che induca ad approvare o meno il provvedimento.

Per quanto concerne, poi, il comma 6 dell'articolo 3, ritengo (ma probabilmente il Governo potrà fornire in proposito una spiegazione più puntuale) che il testo in esame sia stato utilizzato, in un certo senso, come una sorta di veicolo per inserire nell'ordinamento una precisazione che - non so se per dimenticanza o per qualche altro motivo - nella legge 7 agosto 1990, n. 241, non era stata esplicitata. Mi rendo conto che tale aspetto, forse, non rientra nella *ratio* di questo progetto di legge in modo specifico, tuttavia mi sembra che non vi siano neppure ragioni specifiche per non accogliere tale richiesta del Governo.

BRUNO ORSINI. Prima che intervenga il rappresentante del Governo, se mi è consentito, vorrei aggiungere ancora qualche osservazione. Non ricordo esatta-

mente cosa stabilisca la legge 9 gennaio 1991, n. 19, all'articolo 1, commi 2 e 3, ma se non erro dovrebbe prevedere addirittura una conferenza di servizi come strumento attraverso il quale, in un rapporto diretto Stato-regioni, si assumono decisioni su materie rilevanti. Vorrei sapere, quindi, se il Governo giudichi indispensabile il comma 6 dell'articolo 2, del testo in esame.

CARLO FRACANZANI, *Relatore*. Le mie valutazioni sulle osservazioni dell'onorevole Orsini si riferivano alla questione del Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE. Vorrei che, innanzitutto, il sottosegretario Vitalone chiarisse se il Governo sia davvero interessato all'approvazione del progetto di legge in esame.

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo vuole che la legge in questione sia varata: prego però la Commissione di rinviare a domani l'esame degli emendamenti, per permettere al Governo di analizzarli in modo puntuale.

Per consentirmi di rispondere con la necessaria cognizione di causa agli interrogativi presentati dagli onorevoli commissari, mi riservo di dedicare la mattinata di domani all'esame specifico dell'articolato, riflettendo con maggiore approfondimento sulla *ratio iuris* del progetto di legge. Non escludo, inoltre, che il Governo possa meditare sull'opportunità di insistere su tale provvedimento, il cui contenuto potrebbe essere trasfuso in altri testi, completandone lo schema normativo.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare ai colleghi la necessità, data l'importanza dei provvedimenti al nostro esame, che domani la Commissione sia presente al gran completo tra le 14 e le 16, ora di sospensione dei lavori dell'Assemblea.

ANTONIO RUBBI. Dalle 14 alle 16 il nostro gruppo non è in grado di garantire la presenza dei suoi iscritti.

**PRESIDENTE.** Come ho già ricordato all'inizio della seduta, per un più ordinato svolgimento dei lavori, gli emendamenti al testo in esame potranno essere presentati entro le ore 10 di domani, giovedì 23 gennaio.

**CLAUDIO VITALONE, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Ritenevo che la Commissione iniziasse i suoi lavori domani alle ore 10.

**GIUSEPPE CRIPPA.** Non credo che nell'arco di due ore la nostra Commissione sarà in grado di approvare due provvedimenti di tale rilevanza.

**SERGIO ANDREIS.** Sui provvedimenti concernenti l'approvazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia ricordo che ci sono moltissimi emendamenti ed una questione sospensiva.

**ANTONIO RUBBI.** Potremmo anticipare l'inizio dei nostri lavori prima dell'ora prevista della seduta dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Ricordo agli onorevoli colleghi che ancora non sono pervenuti i pareri della I e della V Commissione.

**MARIO RAFFAELLI.** Probabilmente dalle 15 potremmo avere la Commissione nel suo *plenum*.

**PRESIDENTE.** Volevo chiedere al relatore, onorevole Fracanzani, se è favorevole all'emendamento preannunciato dall'onorevole Andreis concernente la procedura di valutazione di impatto ambientale.

**CARLO FRACANZANI, Relatore.** Sono d'accordo, anche se naturalmente mi riservo di esaminare l'emendamento nel momento in cui verrà presentato.

**PRESIDENTE.** Vorrei pregare tutti i colleghi di proseguire nei nostri lavori nel tentativo di superare le difficoltà ed agevolare i nostri lavori previsti per la seduta di domani.

**MARIO RAFFAELLI.** Vorrei che non rimanesse senza risposta il quesito sollevato dall'onorevole Orsini circa il problema della regione Trentino-Alto Adige. Poiché sono a conoscenza della questione, semplicemente per ragioni di nascita e di collegio, cercherò di fornire io un chiarimento.

A quanto mi risulta, tale previsione è stata inserita in seguito ad un emendamento presentato dal Governo su richiesta dei presidenti delle province di Trento e di Bolzano perché la precedente normativa riguardante le regioni nord-orientali del paese aveva escluso il Trentino-Alto Adige. È chiaro, invece, che tale zona fa parte del nord-est d'Italia, culturalmente e geograficamente inteso, tanto è vero che già in precedenza agli incontri del Governo con i rappresentanti delle regioni interessate venivano regolarmente invitati i presidenti delle province di Trento e di Bolzano. In definitiva, si è inteso solamente approfittare del « treno » rappresentato da questo progetto di legge per colmare tale lacuna legislativa.

**GIUSEPPE CRIPPA.** Desidero sottoporre all'attenzione del relatore, del rappresentante del Governo e dei colleghi un aspetto dell'articolo 2-bis che mi sembra troppo indeterminato e tale da lasciare spazio ad interpretazioni eccessivamente ampie. Mi riferisco al comma 3, lettera e), in cui si stabilisce che contributi a titolo gratuito saranno finalizzati a « studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonché nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ». Ritengo che, anziché di gratuità, dovrebbe parlarsi di un concorso nelle spese fino al 50 per cento, oppure che dovrebbe essere delimitato l'ambito dei possibili beneficiari. Se, infatti, tanto per fare un esempio, la città di Mosca decide di avviare un progetto relativo ad una delle materie indicate nella norma e non ha i fondi necessari per realizzarlo, allora si può a ragione parlare di studi di fattibilità, e così via, attuati con contributi a titolo gratuito. Se, invece, la FIAT

o l'ENI, per ipotesi, decidono di costruire qualcosa, ritengo che i relativi progetti e studi di fattibilità debbano rientrare tra i costi aziendali e non possano gravare sullo Stato italiano. Quanto meno, dovrebbe esservi un organismo chiamato, di volta in volta, ad analizzare se il contributo debba essere fornito a titolo gratuito oppure no.

MARIO RAFFAELLI. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Crippa e preannuncio che formalizzerò un emendamento tendente a precisare che, per le iniziative di cui stiamo discutendo, la quota dei contributi a titolo gratuito venga definita, di volta in volta, dal ministro degli affari esteri di concerto con il ministro del tesoro.

GIUSEPPE CRIPPA. Mi riservo di sciogliere la riserva prima di passare alle votazioni previste per domani; preannuncio sin d'ora la presentazione di un subemendamento, all'emendamento Raffaelli, tendente a sostituire alle parole « Ministero degli affari esteri e Ministero del tesoro » le altre « il CIPES » e ritiro il mio emendamento originario.

CARLO FRACANZANI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo di cui ci stiamo ora occupando, salvo esaminare gli emendamenti che saranno presentati, il mio orientamento è positivo; viceversa, non sono favorevole all'emendamento riguardante gli enti locali.

Per quanto riguarda quest'ultima questione e precisamente gli emendamenti Crippa e Raffaelli, devo dire che questa mattina era stato manifestato un orientamento positivo per la seconda versione dell'emendamento Crippa, favorevole ad affidare al CIPES una valutazione, iniziativa per iniziativa, sulla quantificazione del contributo. C'è stato poi un ripensamento da parte degli uffici del ministero, favorevoli in linea di massima, come peraltro avevano anticipato, ma preoccupati che ciò potesse rappresentare un appesantimento, nel senso che il CIPES riunendosi non frequentemente costituisce

una remora ad una celere valutazione delle diverse iniziative.

Sulla seconda versione dell'emendamento Crippa e dell'emendamento Raffaelli non ho obiezioni da muovere. Vediamo quella che è più funzionale e che coniuga insieme valutazioni obiettive e collegiali con rapidità e tempestività della valutazione.

SERGIO ANDREIS. Sull'articolo 2-bis ho presentato due emendamenti, tendenti rispettivamente ad aggiungere un riferimento alle associazioni ambientaliste ed alla tutela ed alla salvaguardia ambientale.

GIUSEPPE CRIPPA. Sull'articolo 3 non ho osservazioni.

BRUNO ORSINI. Anch'io non ho osservazioni, signor presidente, sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Faccio presente che, nel corso della seduta sono già stati presentati i seguenti emendamenti al testo adottato dalla Commissione:

*All'articolo 1, comma 1, dopo le parole risorse umane aggiungere le seguenti e naturali.*

1. 1.

Andreis.

*All'articolo 1, comma 1, seconda frase, sostituire la parola assicurare con la seguente favorire.*

1. 2.

Orsini.

*All'articolo 1, comma 2, in fine sopprimere le parole di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19.*

1. 3.

Il Relatore.

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole i Ministri della sanità, della ricerca scientifica e dell'università aggiungere le seguenti e del Ministro dell'ambiente.

1. 4.

Andreis.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole al comma 1 aggiungere le seguenti la relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi e sulle collaborazioni con organismi finanziari nazionali e con organizzazioni internazionali.

1. 5.

Crippa, Ciabarri.

All'articolo 2, comma 4, al termine, aggiungere le parole nonché, in particolare tramite l'Istituto per il commercio estero, per attività e iniziativa di assistenza in materia di commercio estero, per favorire lo sviluppo di strutture e strumenti a sostegno delle esportazioni dei Paesi interessati dalla presente legge.

2. 1.

Crippa, Ciabarri.

All'articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'articolo 3, comma 1 della legge 24 aprile 1991, n. 100, recante norme sulla promozione della partecipazione delle società ed imprese miste all'estero, sostituire le parole « entro quattro anni dalla prima acquisizione » con le parole « entro otto anni dalla prima acquisizione ».

2. 2.

Il Governo.

All'articolo 2, comma 5, sopprimere le parole d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. 3.

Crippa, Ciabarri.

All'articolo 2, comma 5, sostituire le parole da dall'AIMA al termine, con le seguenti alle migliori condizioni di mercato interno e internazionale.

2. 4.

Crippa, Ciabarri.

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

7. I progetti, gli interventi e le opere finanziati con gli stanziamenti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, così come definita dalla normativa comunitaria e dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi.

2. 5.

Andreis.

All'articolo 2-bis, comma 1, prima della parola università inserire le seguenti Regioni, province e enti locali.

2-bis. 1.

Crippa, Ciabarri.

All'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole organismi di formazione professionale aggiungere le seguenti associazioni ambientaliste.

2-bis. 2.

Andreis.

All'articolo 2-bis, comma 3, lettera a), sostituire le parole in Italia e all'estero con le seguenti all'estero e in Italia.

2-bis. 3.

Crippa, Ciabarri.

All'articolo 2-bis, comma 3, lettera c), dopo le parole economia sociale aggiungere le seguenti della tutela e salvaguardia ambientale.

2-bis. 4.

Andreis.

All'articolo 2-bis, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere le parole Per le iniziative di cui alla lettera e) del presente comma, la quota dei contributi a titolo gratuito rispetto ai costi totali delle iniziative stesse è definita di volta in volta dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

2-bis. 5.

Raffaelli.

All'emendamento 2-bis. 5 sostituire le parole Ministero degli affari esteri e Ministero del tesoro con le seguenti il CIPES.

0. 2-bis. 5. 1.

Crippa.

All'articolo 3, comma 5, dopo le parole Il Ministro degli affari esteri aggiungere le seguenti, d'intesa con il Ministro del tesoro.

3. 1.

Il Governo.

Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato a domani, al termine dell'esame del testo unificato in materia di esportazione di tecnologie.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Zamberletti e Piccoli: Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia (5073); Crippa ed altri: Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti e delle tecnologie impiegabili a fini militari (5472).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zamberletti e Piccoli: « Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia »; Crippa ed altri: « Norme sul controllo dell'esportazione e transito dei prodotti e delle tecnologie impiegabili a fini militari ».

In qualità di relatore, ricordo che nella scorsa seduta, su proposta del collega Orsini, il deputato Andreis aveva consentito di ritirare la sua questione sospensiva per definire in una successiva riunione alcuni punti controversi del testo approvato in Comitato ristretto.

Propongo, quindi, alla Commissione di adottare il seguente nuovo testo come base per la discussione:

#### NORME SUL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE E TRANSITO DEI PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA

##### ART. 1.

*(Esportazione e transito di prodotti e tecnologie).*

1. L'esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati nell'elenco di cui al comma 2 devono essere conformi ai principi che ispirano la politica estera nazionale, in armonia sia con i fondamentali interessi di sicurezza dello Stato, sia con le intese internazionali cui l'Italia partecipa, sia, a fini di coordinamento, con le direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia si sia obbligata.

2. Sono soggetti alle autorizzazioni e ai controlli dello Stato l'esportazione, in via definitiva e temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie indicati in un apposito « Elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito » predisposto e aggiornato ai sensi dell'articolo 3.

3. Per le finalità della presente legge si considera « esportazione di tecnologie » anche l'attività di scambio di qualsiasi tipo di dati o informazioni in qualche modo utilizzabili in violazione della pre-

sente legge e delle intese e convenzioni internazionali cui l'Italia partecipa ai sensi del comma 1.

## ART. 2.

*(Autorizzazioni generali).*

1. L'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie di valore inferiore a quanto stabilito con apposito decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque in conformità con quanto stabilito da intese internazionali, sono soggetti a procedure semplificate di autorizzazione da stabilirsi con il medesimo decreto.

2. L'esportazione e il transito di prodotti e tecnologie verso USA, Canada, Australia, Giappone, Svezia, Norvegia, Svizzera, Turchia, Finlandia, Austria nonché verso i paesi membri della Comunità Economica Europea, possono essere effettuate previa autorizzazione generale per categorie di prodotti resa con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che ne precisa anche eventuali limitazioni o condizioni.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo previsto dall'articolo 5; può rilasciare autorizzazioni di distribuzione secondo presupposti, modalità e contenuti da stabilirsi con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 3.

*(Autorizzazioni specifiche).*

1. L'elenco dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, è predisposto e aggiornato almeno ogni 6 mesi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il

parere di un apposito comitato tecnico da nominarsi con decreto dello stesso Ministro.

2. L'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 deve essere predisposto:

nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

tenendo conto dell'evoluzione della produzione industriale e di quella tecnologica;

rispettando gli accordi e le intese internazionali in materia di alta tecnologia, di non proliferazione nucleare missilistica e chimica cui l'Italia aderisca o sia parte;

adeguandosi all'evoluzione della normativa comunitaria;

armonizzandosi con le disposizioni vigenti negli altri paesi comunitari.

3. Il decreto del Ministro del commercio con l'estero di aggiornamento dell'elenco dei prodotti e delle tecnologie reca l'indicazione degli accordi, delle intese e degli altri atti internazionali cui dà applicazione.

## ART. 4.

*(Controllo e coordinamento dello Stato).*

1. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185 esercita le funzioni di indirizzo, previste al comma 3 del medesimo articolo, anche per la materia di cui alla presente legge.

2. Spetta inoltre al Comitato.

a) formulare e aggiornare l'elenco dei Paesi verso i quali vigono limitazioni alla esportazione di particolari categorie di prodotti e tecnologie;

b) formulare, ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, l'elenco dei Paesi rispetto ai quali il Ministero del commercio con l'estero deve condizionare il rilascio dell'autorizzazione



ad ispezioni da effettuarsi presso la sede dell'importatore straniero che vi abbia preventivamente consentito;

c) determinare modifiche delle modalità di esportazione delle merci indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2;

d) esaminare entro trenta giorni i reclami proposti dal richiedente che non abbia ottenuto, o abbia avuto limitazioni nel relativo rilascio, le autorizzazioni di esportazione dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 1.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con la relazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, riferisce anche sull'attività svolta dal Comitato ai sensi dei commi 1 e 2.

#### ART. 5.

##### *(Controllo consultivo).*

1. È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un « comitato consultivo per l'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie » di seguito denominato « comitato consultivo ».

2. Il comitato consultivo esprime pareri non vincolanti al Ministro del commercio con l'estero, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8. Il parere deve essere reso entro 90 giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il comitato consultivo può dichiarare che pareri rilasciati per singole autorizzazioni siano validi per operazioni successive di natura simile o analoga a quella per la quale originariamente erano stati concessi.

4. Il comitato consultivo è composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, uno dei quali svolge funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero, uno dei quali svolge funzioni di segretario, e da un rappresentante ciascuno per i

Ministeri della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica, delle finanze e del tesoro. Il Comitato viene rinnovato ogni 3 anni.

5. I membri del comitato consultivo e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di designazioni formulate dalle amministrazioni di provenienza.

6. Il comitato consultivo si avvale della consulenza tecnica di quattro esperti, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato consultivo può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati per esigenze particolari dallo stesso presidente, sentito il parere degli altri membri, e da nominarsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

7. Il comitato consultivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 del presente articolo è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

#### ART. 6.

##### *(Presentazione delle domande di autorizzazione).*

1. Le domande di autorizzazione, sottoscritte dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, devono essere presentate al Ministro del commercio con l'estero, secondo modalità da specificarsi dallo stesso Ministro con apposito decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### ART. 7.

##### *(Attività istruttoria).*

1. Il Ministero del commercio con l'estero effettua l'istruttoria per il rilascio

dell'autorizzazione di cui all'articolo 8. A tal fine, accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al comitato consultivo di cui all'articolo 5, salvo i casi previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2.

2. Il comitato consultivo, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le direttive e gli atti emanati dal Comitato interministeriale indicato dall'articolo 4, esprime il proprio parere al Ministro del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, può richiedere un ulteriore esame da parte del comitato consultivo.

4. Il Ministro del commercio con l'estero, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può avvalersi per l'espletamento dell'istruttoria sia di esperti comandati da altre Amministrazioni pubbliche sia, previa stipula di contratti di diritto privato, di altri esperti.

#### ART. 8.

*(Rilascio delle autorizzazioni specifiche).*

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo previsto dall'articolo 5, autorizza l'esportazione, definitiva o temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 3. L'eventuale diniego di autorizzazione deve essere espresso e motivato. In caso di pareri espressi ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il Ministro del commercio con l'estero può rilasciare l'autorizzazione conformandosi al parere originariamente espresso.

2. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione senza che questa sia stata rilasciata o che sia stata comunicata al richiedente alcuna decisione, l'interessato può rivolgersi, tramite il Ministro del commercio con l'estero, al Comitato in-

terministeriale indicato dall'articolo 4 che, entro il termine di 30 giorni previsto dal comma 2, lettera d), di tale articolo, procede alla decisione definitiva.

3. Ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 1, l'esportazione non necessita di quella prevista dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. La riconsegna al proprietario di prodotti già esportati ai sensi della presente legge, importati per manutenzione o riparazione, non è soggetta a nuova autorizzazione ma deve essere comunicata al Ministro del commercio con l'estero, precisando il riferimento alla autorizzazione originaria.

#### ART. 9.

*(Revoca o sospensione delle autorizzazioni).*

1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 2 e 8 possono essere revocate o sospese dal Ministro del commercio con l'estero per inadempimenti relativi a quanto disposto dalla presente legge.

2. Salvo quanto disposto al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, può sospendere o revocare le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8 qualora ricorrano ragioni di sicurezza nazionale o altri gravi motivi da indicarsi specificamente.

3. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni, disposte ai sensi del comma 2 nel corso dell'esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, n. 6), della legge 24 maggio 1977, n. 227, come causa non dipendente da inadempienza contrattuale dell'operatore nazionale, agli effetti dell'escussione di fidejussioni o della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi e anticipazioni prestatati o costituiti per i motivi indicati dall'articolo 15, comma 1, lettera m), della legge 24 maggio 1977, n. 227.

## ART. 10.

(Controllo successivo).

1. Gli esportatori devono fornire al Ministro del commercio con l'estero la prova dell'effettivo arrivo nel paese di destinazione di quanto autorizzato e spedito, secondo termini e modalità da specificarsi con decreto dello stesso Ministro da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La prova relativa all'uso finale civile dei prodotti e delle tecnologie esportati ai sensi della presente legge, dovrà essere resa in conformità alle direttive di organi internazionali al cui rispetto l'Italia si sia obbligata.

3. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera b), il Ministro del commercio con l'estero può comunque condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuarsi presso la sede dell'importatore straniero che vi abbia preventivamente consentito.

## ART. 11.

(Coordinamento  
e collaborazione internazionale).

1. Al fine di promuovere e controllare l'attività di esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, e di coordinarla con quella svolta da altri Paesi, anche nel rispetto della normativa comunitaria in vigore, il Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto, definisce l'assetto organizzativo interno necessario a collaborare con altri enti competenti in materia, in Italia e all'estero.

## ART. 12.

(Mancanza dell'autorizzazione).

1. Chiunque effettui senza autorizzazione attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 3 è punito, salvo che il fatto

costituisca reato più grave, con la reclusione da 2 a 6 anni, ovvero con la multa da 50 a 500 milioni di lire.

2. I beni oggetto delle attività non autorizzate di cui al comma 1 sono confiscati.

## ART. 13.

(Falsità della documentazione).

1. Chiunque nella documentazione prodotta ai fini del rilascio o del rinnovo delle autorizzazioni previste dalla presente legge fornisca indicazioni non veritiere è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione o il rinnovo di essa, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 2 a 5 anni, ovvero con la multa da 30 a 300 milioni di lire.

2. Chiunque effettui attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 3 in base ad autorizzazione ottenuta fornendo notizie non veritiere, è punito con le stesse pene previste dall'articolo 12: si applica altresì il comma 2 di tale articolo.

## ART. 14.

(Violazione delle condizioni di consegna).

1. Chiunque svolga attività di esportazione o transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'articolo 3 in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione previste dalle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 8, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino a 5 anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni di lire.

## ART. 14-bis.

(Aumento delle sanzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185).

1. L'entità minima delle multe previste dagli articoli 23, 24 e 25 della legge

9 luglio 1990, n. 185 è elevata a 50 milioni di lire.

ART. 15.

*(Norme transitorie e finali).*

1. Gli schemi dei decreti previsti dalla presente legge sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti. Decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione i decreti possono essere emanati anche in mancanza di detto parere.

2. Tutti i decreti previsti per l'attuazione della presente legge sono pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*.

3. Fino all'entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti per l'attuazione della presente legge si applicano le procedure amministrative attualmente in vigore.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 14 febbraio 1992.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO